

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1533 DEL 20/09/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA EUROPEA DI PSICOTERAPIA FUNZIONALE - SEF - CON SEDE LEGALE A NAPOLI PER TIROCINI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN PSICOTERAPIA, AI SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 18 MARZO 1989, N. 56.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1610/24

Il Responsabile “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale “SEF”, con sede legale a Napoli, in Parco Comola Ricci n. 41, ha chiesto la stipula di una Convenzione con questa Azienda per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia di allievi iscritti alla Scuola medesima.

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti.

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”.

In merito alla titolarità della Scuola, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MUR con DM 16.11.2000 G.U. n. 298 del 22.12.2000 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate.

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024;

Considerato l’interesse dell’Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con la Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale “SEF”, con sede legale a Napoli, per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell'Azienda-Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE DI TIROCINIO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale, riconosciuta dal MURST (con DM 16/11/2000 G.U. n. 298 del 22.12.00 sede principale e con D.M. 8.11.2005 – G.U. n. 269 del 18.11.2005 sedi distaccate), con sede Legale in Napoli e Sedi distaccate: Catania, Padova, Roma, Trieste Partita IVA 05415921211, rappresentata dal Dott. Luciano Rispoli nato a Napoli il 18.02.1946 (C.F. RSPLCN46B18F839L), nella sua qualità di Responsabile e Direttore del Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Funzionale, domiciliato per la carica presso la sede della Scuola medesima, Via Del Parco Comola Ricci 41 80122 Napoli

E

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it, C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata anche "Azienda/Ente Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.¹ prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, nei

¹ Circolare MIUR, prot. n. 2563 del 29.5.2008.

periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- **La Scuola Europea di Formazione in Psicoterapia Funzionale** assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità quadriennale a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza, sarà rinnovata dietro espressa richiesta del Soggetto Promotore, previa disponibilità dell'Ente Ospitante.

ART. 7

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente, l'imposta di bollo se dovuta sarà a carico del Soggetto Promotore.

ART. 8

Per qualsiasi controversia inerente alla presente Convenzione, il foro competente sarà quello di Vicenza.

ART. 9

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia e al Regolamento del Soggetto Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per la Scuola Europea di Psicoterapia
Funzionale-SEF
Il Rappresentante Legale
Dott. Luciano Rispoli

Per l'Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato